

LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO- PREVIDENZA- ASSISTENZA

composta dai magistrati:

Dott. XXXXXXXXXX - Presidente
Dott. YYYYYYYYYY - Consigliere
Dott. ZZZZZZZZZZZZ - Consigliere relatore

esaminati gli atti della controversia n. R.G. xxx/xxxx;

sentito il relatore;

trattandosi di una pendenza per cui è stata disposta, per la presente udienza, la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 e succ. proroghe;

acquisiti gli atti di parte previsti dalla predetta norma emergenziale per la trattazione scritta;

all'esito della camera di consiglio;

considerato che in questa sede di gravame le parti controvertono sulla spettanza dell'indennità suppletiva di clientela (non avendo l'agente, che si è visto respingere dal primo giudice la domanda in ordine alla indennità meritocratica, proposto appello incidentale), di una differenza sull'indennità di risoluzione del rapporto pari ad € 400,00, nonché di differenze sulle provvigioni corrisposte per l'anno 2012, oltre che sulla domanda risarcitoria articolata dalla preponente in via riconvenzionale e disattesa in prime cure;

ritenuto che, con riferimento alle reciproche rivendicazioni afferenti la quantificazione del FIRR e delle provvigioni spettanti per l'anno 2012, benchè gli importi in contestazione siano contenuti, potrebbe profilarsi la necessità di un approfondimento tecnico-contabile;

ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di invitare le parti ad una definizione bonaria che le ponga al riparo dall'alea del giudizio e da ulteriori spese, destinate a gravare sulla parte che dovesse risultare in tutto o in parte soccombente;

PROPONE

alle parti di conciliare la presente controversia nei seguenti termini:

- rinuncia da parte dell'agente alla indennità suppletiva riconosciuta dalla sentenza impugnata;
- rinuncia da parte della società alla domanda risarcitoria;
- pagamento, da parte della società ed in favore dell'agente, della somma omnicomprensiva di € 5.000,00, oltre ad un contributo per spese processuali, commisurato al valore della presente proposta conciliativa.

Rinvia per la verifica del bonario compimento all'udienza del xx/xx/xxxx, ore x.xx, in presenza, con le cautele eventualmente previste dalle disposizioni in tema di COVID-19;
dispone per detta udienza la comparizione personale delle parti e/o dei loro procuratori autorizzati a transigere;
invita le parti a valutare l'adesione alla presente proposta conciliativa o, in ogni caso, a scambiarsi proprie proposte transattive, comunque in tempo utile per la predetta udienza.

Bari, xx.x.xxxx

Il Presidente

Dott. XXXXXXXXXXXX

Il Cons. Rel.

Dott. ZZZZZZZZZZ